




*Diocesi di Locri-Gerace*



**REGOLAMENTO  
CONSIGLI PARROCCHIALI  
AFFARI ECONOMICI  
(C.P.A.E)**

#### **ART. 12 - Esercizio**

L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà presentato dal parroco al Vescovo tramite l'Ufficio Amministrativo o l'Economo diocesano.

#### **ART. 13 - Rinvio a norme generali**

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si applicheranno le norme del Codice di Diritto canonico.

#### **ART. 1 - Costituzione e natura**

Il Consiglio Parrocchiale per gli affari Economici della Parrocchia di..... in..... (qui di seguito più brevemente denominato C.P.A.E), costituito dal parroco in attuazione del can. 537 del Codice di Diritto Canonico è l'organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione amministrativa della parrocchia.

#### **ART. 2 - Fini**

Il C.P.A.E. ha i seguenti scopi:

- a) coadiuvare il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo,
- c) verificare, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 § 2, per le parrocchie affidate ai religiosi;
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284 § 2, n° 9) e l'ordinaria archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

#### **ART. 3 - Composizione**

Il C.P.A.E. è composto dal parroco, che di diritto ne è il Presidente, (dal Vicario parrocchiale) e da almeno tre fedeli e non più di cinque, nominati dal parroco; i consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia.  
I loro nominativi devono essere comunicati al Vescovo, tramite l'Ufficio amministrativo o l'Economo diocesano, almeno quindici giorni prima del loro insediamento.  
I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato per un secondo mandato.

I membri che faranno registrare tre assenze ingiustificate decadranno dal C.P.A.E. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

#### **ART. 4 - Incompatibilità**

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.

#### **ART. 5 - Presidente**

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni.

#### **ART. 6 - Poteri del C.P.A.E.**

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa.

In esso si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia, in conformità al can. 212 §3.

Il parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e se ne avvarrà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.

La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

Il CPAE non può sostituirsi al parroco o essere considerato un vero e proprio "consiglio d'amministrazione della parrocchia", che agisca autonomamente.

#### **ART. 7 - Riunioni del C.P.A.E.**

Il C.P.A.E. si riunisce di regola ogni quadrimestre, nonché ogni volta che il parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

#### **ART. 8 - Vacanza di seggi nel Consiglio**

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il parroco provvede, entro quindici giorni, a nominarne i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

#### **ART. 9 - Incaricato parrocchiale per la promozione del sostegno economico alla chiesa**

Tra i membri del CPAE deve esserci l'incaricato per la promozione del sostegno economico della chiesa.

#### **ART. 10 - Informazioni alla comunità parrocchiale**

Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio, nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali.

#### **ART. 11 - Validità delle sedute e verbalizzazione**

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del parroco e dei membri del Consiglio medesimo. Il registro dei verbali sarà sottoposto all'esame del Vescovo in occasione della Visita Pastorale.